

Comune di MONTICELLI D'ONGINA

Provincia di PIACENZA

ORDINANZA Nr. 10 del 05/07/2017

Oggetto: VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE NELLE AREE PUBBLICHE E APERTE AL PUBBLICO NEL CORSO DELLE MANIFESTAZIONI PREVISTE PER L'ANNO 2017.

PROT. 6709

IL SINDACO

RICHIAMATA la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Piacenza prot. n. 17489 del 12.06.2017 avente ad oggetto "Sicurezza delle persone in occasione di eventi che prevedono notevole afflusso di pubblico".

PRESO ATTO che sono in programma diverse manifestazioni organizzate da associazioni locali anche con il patrocinio del Comune o da privati, che tradizionalmente richiamano un folto numero di persone.

RITENUTO opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumita' pubblica dei cittadini e di prevenire situazioni di grave pericolo per la sicurezza, evitare che siano somministrati agli avventori alimenti e bevande in recipienti di vetro o ceramica o altro materiale che possa potenzialmente costituire offesa e pericolo in caso di disordini, come evidenziato dai recenti fatti di cronaca.

CONSIDERATA la necessita' di assicurare il corretto svolgimento delle manifestazioni, prevenendo l'insorgere di situazioni di criticita' per l'ordine e la sicurezza pubblica, causate dal consumo di alimenti e bevande in recipienti di vetro o altro materiale contundente, che potrebbero concorrere a creare comportamenti pericolosi.

RITENUTO di limitare l'efficacia del provvedimento per i tempi strettamente connessi alle manifestazioni previste per l'anno 2017.

VISTI:

- il D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in Legge 24/07/2008 n. 125;
- il D.M. del Ministero dell'Interno del 5/08/2008;
- la legge 689 del 24/11/1981;
- l'art. 54 del T.U. D.L. 267/2000 ed in particolare l'art. 1 lett. C) "*Il Sindaco quale ufficiale di Governo, sovrintende alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto*"

ORDINA

Per le motivazioni meglio espresse in premessa

1. nelle giornate di svolgimento delle manifestazioni che si svolgono sul territorio comunale, a tutti i titolari degli esercizi pubblici e degli esercizi commerciali del Comune, nonchè alle Associazioni e/o soggetti privati che organizzano le manifestazioni stesse, il divieto assoluto di vendere e somministrare alimenti e bevande in recipienti di vetro (bottiglie e bicchieri, ecc.) o altro materiale contundente per tutta la durata delle manifestazioni suddette;
2. a chiunque di introdurre, nell'area delle manifestazioni, bevande o alimenti in contenitori di vetro o altro materiale contundente soggetti ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con intento di distribuirle agli spettatori anche se a titolo gratuito.

si precisa che il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali chiusi.

DISPONE

1. che l'efficacia del presente provvedimento sia limitata per i tempi strettamente connessi alla durata delle manifestazioni in programma per l'anno 2017;
2. che l'inosservanza della presente ordinanza sia punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
3. che le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza siano punite con la sanzione da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art. 7bis del T.U. 267/2000;
4. che si pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 gg consecutivi.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefetto;
- Questore;
- Forze dell'Ordine;
- Legali rappresentanti delle Associazioni organizzatrici di eventi ed ai pubblici esercizi interessati.

DEMANDA

agli uffici comunali affinché il presente provvedimento sia reso noto al pubblico mediante diffusione attraverso ogni mezzo di comunicazione ritenuto utile.

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza sono ammesse le seguenti tutele giurisdizionali:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera q) del D.Lgs. 02.07.2010, nr. 104, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.



IL SINDACO
avv. Gimmi Distante